

copia di cortesia

Letto l'art. 317 comma IV c. p. p., dichiara l'inefficacia dei sequestri conservativi eseguiti nei confronti degli imputati PELLEGRINI MASSIMILIANO e ZIGLIOTTO GIUSEPPE a far data dalla irrevocabilità della pronuncia.

Letto l'art. 531 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di GIUSTINI EMANUELE, MARIN PAOLO, PIAZZETTA ANDREA e ZONIN GIOVANNI in relazione al capo A1), limitatamente alle condotte contestate fino alla data del 27.4.2013 perché estinte per intervenuta prescrizione.

Letti gli artt. 69 D.lgs. 231/01, 533, 535 c. p. p. dichiara Banca Popolare di Vicenza in L.C.A. responsabile degli illeciti amministrativi dipendenti da reato alla stessa ascritti e, riconosciuta l'attenuante di cui all'art.12 comma II lett. A) D.lgs. 231/2001, applicata la disciplina della pluralità di illeciti di cui all'art. 21 D.lgs. n. 231/2001, la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria di € 364.000.000,00.

Letto l'art. 19 D.lgs. 231/01, dispone nei confronti dell'ente la confisca della somma di euro € 74.212.687,50.

Letti gli artt. 53 D.lgs. 231/01 e 323 c.p.p., revoca il sequestro preventivo disposto dal G.I.P. di Vicenza in data 18.5.2017 nei confronti di Banca Popolare di Vicenza limitatamente alla somma di € 31.800.000,00 di cui ordina la restituzione all'ente.

Condanna Banca Popolare di Vicenza in L.C.A. al pagamento delle spese processuali.

Letto l'art. 240 c.p., dispone la confisca dei documenti cartacei e informatici oggetto di sequestro probatorio eseguito nelle date 21 e 22 settembre 2015 e la conservazione dei reperti agli atti del presente procedimento.

Letto l'art. 83 D.lgs. 385/93, dichiara improcedibile la domanda risarcitoria avanzata nei confronti del responsabile civile Banca Popolare di Vicenza in L.C.A.

Letti gli artt. 538 e ss. c.p.p., condanna gli imputati GIUSTINI EMANUELE, MARIN PAOLO (tranne che nei confronti di Alba Bruna, Loison Alessandro, Loison Dario, Loison Tranquillo, Pilla Sonia, Toninello Laura), PIAZZETTA ANDREA e ZONIN GIOVANNI al risarcimento dei danni in favore delle parti civili private di cui all'allegato elenco, rimettendo le parti avanti al giudice civile per la liquidazione, oltre al pagamento delle spese di costituzione e patrocinio come dal richiamato elenco.